

AVV. ERNESTO RUSSO  
AVV. CARMEN MUSURACA  
AVV. ANTONIO COMMISSO  
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

## **INFO RMC 22/09/2021**

### **Oggetto: Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 “Estensione ambito applicativo delle certificazioni verdi”.**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127** ([GU Serie Generale n. 226 del 21-09-2021](#)) con il quale il Governo ha esteso l'uso della certificazione verde sia all'ambito del lavoro pubblico sia a quello privato. Le disposizioni approvate risultano di interesse anche per il mondo sportivo e associativo.

#### ✓ **Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato**

Il Governo ha esteso l'obbligo di **possedere ed esibire** (su richiesta) **il certificato verde a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato** ai fini dell'accesso nei luoghi in cui tale attività viene svolta. La previsione si estende altresì **“a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni”**.

Sono pertanto tenuti al rispetto di tale norma anche **dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori sportivi nonché volontari e chiunque svolga un'attività lavorativa, di formazione e di volontariato** presso FSN, DSA, EPS, sodalizi sportivi nonché enti del Terzo Settore.

Restano invece **esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale**. Sulla base dei chiarimenti sino a qui forniti dall'Autorità si ritiene che non siano altresì tenuti al possesso della certificazione i **soggetti che, svolgendo la propria attività con modalità da remoto, non accedono in alcun modo ai predetti luoghi di lavoro**.

#### ✓ **Verifiche, controlli e sanzioni**

Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso certificazione verde, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati **al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro**. Tali controlli possono essere effettuati anche a campione.

Per quanto di interesse per il mondo sportivo e associativo, si ritiene che la definizione delle modalità operative gravi sul legale rappresentante dei rispettivi sodalizi.

Sul punto si segnala che la norma prevede espressamente che i datori individuino con atto formale (dunque per iscritto) **i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni**. I soggetti

incaricati, in caso di accertamento e contestazione di una violazione, devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla stessa.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In caso di mancata adozione delle modalità operative nonché in caso di mancata verifica del possesso della certificazione verde, al datore di lavoro potrà essere comminata dal Prefetto una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui sopra, è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

#### ✓ **Durata delle certificazioni verdi**

Sono stati, altresì, stabiliti **ulteriori termini di utilizzo della certificazione verde**. Allo stato attuale la certificazione verde risulta quindi essere il documento comprovante **l'inoculamento di almeno la prima dose vaccinale** (con validità non più dal 15° giorno successivo alla somministrazione ma dal giorno della somministrazione), la **guarigione dal Covid-19** (validità 6 mesi), **l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo (con validità 48 ore), ovvero **l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino** (oltre il quattordicesimo giorno) **o al termine del prescritto ciclo** (validità di 12 mesi).

\*

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti.

Si ricorda altresì che il Decreto Legge in commento dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell'iter parlamentare e delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

Cordiali saluti

**Studio Legale RMC**